



Segreteria Territoriale

Sede Federativa: 3310 Udine. Via Bezzecca, n.3
Tel. 0432 507459 e-mail uglcreditoudine@libero.it

TICKET PASTO ELETTRONICO VS DECRETO MINISTERIALE 7 Giugno 2017 n.122

Cari Colleghi,

al fine di dar risposta alle molteplici richieste ricevute relativamente alla possibilità di fruire del cumulo dei buoni pasto come previsto dal Decreto Ministeriale n.122 del 7 giugno 2017 abbiamo chiesto informazioni in merito a quanto attualmente in uso presso la nostra struttura.

Risposta:

"Poiché l'Azienda fornisce ai propri dipendenti un "servizio mensa diffuso", erogato attraverso esercizi convenzionati, mediante esibizione di una tessera elettronica che assume la funzione di rappresentare esclusivamente il pasto cui il soggetto interessato ha diritto e non il corrispondente valore monetario utilizzabile eventualmente per l'acquisto di beni diversi presso l'esercizio convenzionato.

Tale servizio, distinto dal "servizio sostitutivo di mensa" non è quindi soggetto alla regolamentazione di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 giugno 2017 nr. 122 per cui il cumulo dei buoni pasto entro il limite di otto non è applicabile."

Fondamentale è la distinzione tra "Servizio Sostitutivo di Mensa" e "Servizio di Mensa DIFFUSA" poiché, per entrambi, possono essere destinatari di una card elettronica che presenta però caratteristiche diverse.

Il C.C.N.L. in vigore demandava alla contrattazione di secondo livello l'argomento dei ticket pasto. Rammentiamo l'articolo 12 (vedi estratto) il quale non tratta nello specifico le prestazioni sostituibili al servizio di mensa e, pertanto, non essendo allineato al regolamento recentemente emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico tale Decreto Ministeriale non è qui applicabile.

Art. 12 - Ticket Pasto

Il ticket pasto viene fissato nella misura di euro 7,80 a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo e fino alla vigenza dello stesso.

Il ticket pasto è giornaliero e ne ha diritto il personale dipendente presente in azienda nell'intera giornata; il ticket spetta inoltre ai turnisti e a tutti coloro che effettuano orario lavorativo anche ridotto e part-time che ricomprendano la pausa pranzo; per i dipendenti con i quali è stato convenuto orario di lavoro part time verticale il ticket pasto compete nelle giornate di effettuazione della prestazione lavorativa.

I ticket pasto dovranno essere utilizzati per l'effettivo consumo del pasto, escludendo tutte le forme diverse dal consumo diretto; i medesimi ticket sono riservati personalmente agli intestatari e non sono cumulabili, né cedibili, né commerciabili, né convertibili in denaro o merce sostitutiva. Gli stessi potranno essere richiesti e utilizzati soltanto per i giorni di effettiva presenza al lavoro.

Il valore del ticket pasto non viene considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, differite e non viene computato nel T.F.R..

L'individuazione dei pubblici esercizi forniti di licenza di somministrazione pasto, in zona da convenzionare, sia tramite società organizzate per la gestione dei buoni pasto, sia direttamente, avverrà d'intesa tra le Aziende e le rappresentanze sindacali o, in mancanza, con il personale interessato.

Segreteria Territoriale

Sede Federativa: 3310 Udine. Via Bezzecca, n.3
Tel. 0432 507459 e-mail uglcreditudine@libero.it

Vi segnaliamo che ci stiamo confrontando la Federazione BCC FVG per capire come migliorare gli accordi attualmente in vigore, avendo così previsto di rimettere mano alla contrattazione di secondo livello ponendo, all'ordine del giorno, l'argomento Ticket Pasto e, strettamente collegato, l'argomento Welfare Aziendale.

Appena sarà possibile Vi aggiorneremo in merito.

Di seguito le caratteristiche salienti dei buoni cartacei, elettronici e la distinzione con le card a nostra disposizione.

A decorrere dal 1° luglio 2015, secondo quanto indicato dalla legge n. 190/2014, articolo 1, commi 16 e 17, i buoni pasto elettronici sono considerati esenti nel limite giornaliero di 7 euro, di fatto innalzando il limite di non concorrenza al reddito previsto fino al 30 giugno 2015 in euro 5,29 giornalieri sia per i buoni pasto in formato cartaceo, sia per quelli in formato elettronico. Ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. c) del Tuir, a decorrere dall'1 luglio 2015 non concorrono al reddito di lavoro dipendente «le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione».

Tale disposizione si rileva una disciplina agevolativa di welfare aziendale collegato al servizio "pasto" concesso dal datore di lavoro posizionata su quattro livelli:

- a) il servizio mensa e la somministrazione di vitto (anche se gestito da terzi): nessun limite agevolativo;
- b) prestazioni sostitutive del servizio mensa e della somministrazione di vitto tramite buoni pasto cartacei: limite di esenzione giornaliero di euro 5,29;
- c) prestazioni sostitutive del servizio mensa e della somministrazione di vitto tramite buoni pasto elettronici: limite di esenzione giornaliero di euro 7,00;
- d) le indennità monetarie di mensa, se erogate agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizio di ristorazione raggiungibili in pausa pranzo: limite di esenzione giornaliero di euro 5,29.

Per orientamento ministeriale, non presente tuttavia nella disposizione normativa, i predetti servizi devono essere concessi alla generalità o a categorie di lavoratori (v. CM n. 326/E/1997).

Per quanto riguarda i punti b) e c) sopra indicati, risulta alquanto opportuno ribadire concettualmente distinzioni insite nella norma alla luce di interpretazioni già fornite dall'agenzia delle Entrate. In particolare è opportuno verificare l'esistenza attuale della distinzione tra prestazioni assimilabili al servizio di mensa (es. badge o "card") e prestazioni sostituite della mensa aziendale (buoni pasto cartacei o elettronici) ovvero se la definizione è ormai da ritenersi fiscalmente superata nel momento in cui il legislatore tributario ha creato una disciplina di favore per i buoni pasto elettronici. A tal fine occorre, pertanto, **classificare correttamente la fattispecie del buono pasto in formato elettronico, distinguendolo ontologicamente dalla carta elettronica fornita dal datore di lavoro ai propri dipendenti per consentire ad essi l'accesso immediato e controllato al servizio di somministrazione di alimenti e bevande presso esercizi convenzionati.**

La carta elettronica consiste (Ticket Pasto attualmente in uso), sostanzialmente, nella facoltà data al dipendente di fruire del servizio di mensa presso esercizi convenzionati nel solo giorno in cui è svolta la prestazione lavorativa che dà diritto al pasto; la **condizione fondamentale** per essere considerata prestazione assimilabile alla mensa aziendale (o sistema di "mensa diffusa") consiste nel **permettere una sola prestazione giornaliera di mensa limitatamente ai giorni di effettiva presenza in servizio e nella fascia oraria prestabilita**, sicché la prestazione di mensa eventualmente non fruita nel giorno di maturazione non può essere recuperata nei giorni successivi né, in ogni caso, può essere monetizzata. L'uso della card è



Segreteria Territoriale

Sede Federativa: 3310 Udine. Via Bezzecca, n.3
Tel. 0432 507459 e-mail uglcreditoudine@libero.it

tracciabile, vincolante e non consente usi distorti e diversi rispetto alla mera consumazione del pasto in pausa lavorativa.

Sul punto l'agenzia delle Entrate con risoluzione 17 maggio 2005, n. 63/E ebbe modo di chiarire che rientrano in un sistema di mensa aziendale e, di conseguenza, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche oltre il limite giornaliero di euro 5,29, pure le somministrazioni di alimenti e bevande rese attraverso un badge elettronico denominato "card", che il datore di lavoro concede ai dipendenti al fine di consentire la consumazione del pasto in uno degli esercizi convenzionati. Differenti le finalità e i criteri qualificanti dei servizi "sostitutivi" di buono pasto in formato cartaceo o elettronico, attualmente regolamentati dagli articoli 3, 284 e 285 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207, il quale ha riassorbito i contenuti del Dpr 18 novembre 2005 (ora abrogato).

In particolare l'articolo 3, lett. zz) del Dpr de quo definisce il buono pasto come «documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'art. 285, comma 5, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro».

Dall'esame delle disposizioni normative e delle note di prassi sopra indicate risulta che **la distinzione tra buono pasto cartaceo ed elettronico** (posti dal Dpr del 2010 sullo stesso piano, tanto da non richiedere specifiche definizioni) **e card elettronica sia ancora esistente e consista nella forte vincolabilità di quest'ultima fattispecie nel concedere il servizio di mensa in presenza di una specifica giornata lavorativa e in un preciso intervallo temporale della stessa.**

* **PER IL DIPENDENTE significa maggiore potere d'acquisto in quanto il ticket è totalmente esentasse.**

Confidando di aver fatto cosa gradita nel relazionarVi in merito all'argomento e ricordandoVi che la nostra struttura rimane sempre a Vostra completa disposizione, colgo l'occasione per porgerVi i più cordiali saluti e augurarVi buon lavoro.

Udine, 10 ottobre 2017

SINCRA- UGL CREDITO
Rappresentanza Sindacale Aziendale
Pamela Del Bianco